

Brevi considerazioni a margine del testo unico delle spese di giustizia.

Il processo di privatizzazione della disciplina del rapporto di pubblico impiego è passato attraverso diverse fasi(1); è stato caratterizzato da un decreto legislativo (3.2.1993 n. 29) di delegificazione che ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale(2); è approvato infine al decreto legislativo 165/01 che ha sancito la definitiva applicabilità al pubblico impiego delle leggi generali sul rapporto di lavoro.

Tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni industriali nel pubblico impiego, sono oramai disciplinate dalla contrattazione collettiva in tutto e per tutto assimilabile a quanto avviene nel settore privato.

Assimilazione non piena, tuttavia, e non solo perché il contratto collettivo dei dipendenti pubblici è previsto e regolato dalla legge che detta, per esso, una disciplina speciale e, quindi, non è di “diritto comune” e, cioè, non è esclusivamente regolato dalle disposizioni della legge che disciplinano il contratto in genere. L'impossibilità di una piena assimilazione deriva anche dal fatto che il contratto collettivo delle pubbliche amministrazioni è destinato pur sempre a realizzare il contemperamento tra l'interesse collettivo dei lavoratori con quello dell'interesse pubblico generale al buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

(1) a) legge quadro del 20 marzo 1993 n. 93 che ha devoluto alla contrattazione collettiva il trattamento economico ed alcuni oggetti dello stato giuridico.

b) primo decreto delegato sulla privatizzazione D.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 col quale è stato soppresso il decreto presidenziale di approvazione dell'accordo e le amministrazioni pubbliche sono state abilitate a sottoscrivere l'accordo su “autorizzazione” ministeriale.

c) secondo decreto delegato sulla privatizzazione D.lg. 31 marzo 1998 n. 80 col quale è stata estesa la privatizzazione anche ai dirigenti. Intanto con il D.lg.4 novembre 1997 n. 396 è stata abolita l'autorizzazione ministeriale alla stipulazione dell'accordo e la competenza è stata attribuita all'ARAN.

2)Le principali questioni di incostituzionalità riguardano: a) riserva di legge per l'organizzazione amministrativa; b) efficacia del contratto collettivo anche per i dipendenti iscritti a sindacati non firmatari dell'accordo; c) violazione dei limiti della competenza regionale per il personale delle regioni e degli enti locali.

A proposito degli ufficiali giudiziari l'art. 1 comma 2 del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri del 16.2.1999 testualmente recita: “*Il presente contratto si applica, altresì...al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.*”

Anche gli ufficiali giudiziari, pertanto, il cui stato giuridico e trattamento economico è stato disciplinato da un ordinamento autonomo per quasi un secolo, sono stati ricondotti alla disciplina pattizia, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici, sia pure riconoscendo la necessità di norme di raccordo. Queste dovrebbero adeguare alla singolare natura dell'attività degli ufficiali giudiziari, istituti particolari, altrimenti non recuperabili alla contrattazione collettiva. Un'ipotesi di "norme di raccordo" è già stata formalizzata. Essa non ha avuto il sostegno di tutte le organizzazioni sindacali ed è apertamente osteggiata da un'Associazione di categoria, l'UIUG, che persegue l'obiettivo dell'esercizio libero professionale delle funzioni di ufficiale giudiziario. In verità tale ipotesi non ha trovato pieno consenso neppure in quelle organizzazioni sindacali che l'hanno sottoscritta. Esse sostanzialmente auspicano e propugnano l'inserimento della categoria nell'area dei professionisti dipendenti. Con ciò riproponendo quella "ambiguità" che ha finora caratterizzato lo status dell'ufficiale giudiziario, ponendolo sulla linea di confine fra gli impiegati ed i liberi professionisti.

Tale voglia di ambiguità, profondamente radicata in gran parte degli appartenenti alla categoria degli ufficiali giudiziari e, conseguentemente, nelle associazioni sindacali che la rappresentano, ha finora prodotto l'ostacolo più grosso ad una vera riforma dell'esecuzione civile nel nostro paese. Certamente ha avuto il suo peso anche la disinvoltura con la quale la classe politica non ha tenuto fede ai suoi impegni programmatici.

In verità nei programmi di governo sono state annunciate iniziative volte a porre rimedio a tale situazione. Riguardo alla rivalutazione del ruolo degli ufficiali giudiziari la *tesi n. 16* del programma del governo Prodi così proponeva: *Migliorare i funzionari per migliorare la giustizia. Le nostre priorità sono: professionalizzazione dell'ufficiale giudiziario. Il servizio dell'ufficiale giudiziario deve essere rivisto in chiave libera professionale, considerandolo un privato che esercita una pubblica funzione, in vista sia di economie di bilancio, sia di miglioramenti del servizio.*

Sappiamo com'è andata a finire!

Dopo essere state presentate varie proposte di riforma della figura dell'ufficiale giudiziario: Flick, Saponara, Parrelli, Palenzona, Taradash;

dopo una commissione di studio presieduta dal prof. Picardi che non ha lasciato dubbi sulla scelta libero-professionale;

Dopo tante disquisizioni sulla gravità dello stato della giustizia civile e dell'inquinamento del mercato che da tale stato derivava;

dopo la declamata intenzione in consesso internazionale di introdurre anche in Italia una revisione della figura dell'ufficiale giudiziario in senso libero-professionale...

si è approdati a tutt'altri lidi.

Tutto ciò perché

l'esecuzione civile in Italia non è mai diventata un problema politico pur rappresentando una questione decisiva ai fini sociali e politici.

E' stata invece avviata una progressiva burocratizzazione della categoria degli ufficiali giudiziari, divenendo essa stessa causa specifica di crisi del processo esecutivo.

Con un corso di riqualificazione della durata di pochi giorni, gli ufficiali giudiziari ultrasessantenni dovranno recuperare tutta la loro capacità professionale e riacquistare la voglia di esercitare tutti i poteri delle loro attribuzioni. I giovani, invece, vi rinunceranno progressivamente, scoraggiati dall'inadeguatezza e dall'inutilità di un procedimento esecutivo ignaro della nuova realtà socio-economica e presto anche da una asfissiante gerarchizzazione nelle sedi di lavoro. Essi sono stati ridotti a poco più di semplici impositori di timbri e firme su montagne di carte. Umiliati e demotivati, rinunciano sempre più spesso ad esercitare i pochi poteri di cui dispongono, sconsolati di dover utilizzare norme pensate più di 50 anni fa per una società rurale e preindustriale.

Il libro III del codice di procedura civile si occupa puntigliosamente dell'espropriazione dei frutti pendenti e dei bachi da seta, si limita ad una fuggevole allusione alle esigenze dell'azienda agraria (art. 531 3° comma); ignora totalmente il fenomeno stesso dell'impresa; è distante anni luce dalle problematiche connesse alle quote societarie, alle partecipazioni azionarie, alle holding finanziarie.

La nuova compagine politica che ha vinto le elezioni, il Polo della Libertà, nel suo programma di governo a pagina 51 paragrafo 3.2 dice testualmente:

“L'Italia viene ripetutamente condannata dall'Europa per la lentezza della giustizia civile: una giustizia ritardata è molto spesso una giustizia denegata. Occorre abbreviare la durata dei processi e rendere esecutive le sentenze. Occorre rivedere il codice di procedura civile, oltre alle misure di efficienza della macchina giudiziaria. Occorre ristrutturare il processo in modo da far intervenire il giudice solo quando c'è bisogno della sua opera giurisdizionale, prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento”.

La promessa programmatica, come si vede, è importante e per molti versi, rivoluzionaria. Allo stato, prendiamo atto che è stata istituita una

commissione per la riforma del codice di procedura civile presieduta dal prof. Vaccarella. E' stato chiamato a farne parte anche un ufficiale giudiziario che è, non a caso, il presidente dell'UIUG, Unione Italiana Ufficiali Giudiziari, associazione nata, giova ripeterlo, per introdurre anche in Italia l'esercizio libero professionale delle funzioni di ufficiale giudiziario. Ci piace immaginare che si sia finalmente capito come una efficace riforma del processo esecutivo debba necessariamente passare attraverso la riforma dell'organo esecutivo, prevedendo per esso uno status libero-professionale. Non conosciamo i punti qualificanti della riforma, oggetto di lavoro della commissione Vaccarella, ma logica vorrebbe che dalle premesse di politica giudiziaria enunciate nel programma di governo, consegua una puntuale attuazione dei principi ispiratori che sono appunto improntati al recupero di altre professionalità nella ristrutturazione del processo civile.

Senonché abbiamo motivo di ritenere che anche stavolta, dopo aver predicato molto bene, si razzolerà assai male.

Davvero sintomatica a questo riguardo è la singolare confusione nella quale è incappato il nostro legislatore su un tema assai delicato e che riguarda proprio gli ufficiali giudiziari.

E' noto che a costoro lo Stato riserva un trattamento economico particolare. Ad esempio, essi hanno diritto ad una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario. Tale percentuale è del 15%, di cui 1/3 riservato agli Ufficiali Giudiziari B3 (ex Aiutanti Ufficiali Giudiziari) e 2/3 riservato agli Ufficiali Giudiziari C1 (ex Ufficiali Giudiziari). In previsione del prossimo assetto della categoria, che all'esito dei corsi di riqualificazione attualmente in svolgimento, si articolerà in ben 4 posizioni economiche (b3, c1, c2 e c3) si è dovuto affrontare il problema di come ridistribuire tale percentuale. A ciò hanno provveduto le organizzazioni sindacali (ad eccezione della CGIL) che lo scorso 24 aprile hanno sottoscritto, con l'ARAN, le norme di raccordo. Ricordiamo che le norme di raccordo erano previste per gli ufficiali giudiziari per adeguare la disciplina di particolari istituti. L'art. 6 di queste norme recita:

1. " La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare della posizione economica B3, sia della presenza in servizio. "

Occorreva, in altri termini, salvaguardare il potere d'acquisto degli ufficiali giudiziari dell'area C. Preoccupazione sacrosanta da parte del sindacato che non poteva permettere che 1/3 di quel 15% restasse attribuito all'area B (impovertita di circa 700 unità prossime a trasmigrare nell'area C all'esito dei corsi di riqualificazione). All'area C poi, aumentata di numero e di professionalità (C1, C2 e C3) occorreva modulare la corresponsione della predetta percentuale (i 2/3) avuto riguardo alle posizioni economiche differenziate. Si è allora pervenuti alla formulazione dell'articolo come riprodotto. I fautori della statalizzazione (rectius: della piena contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego) hanno potuto intravedere in tale formulazione il pieno recupero dello status dell'ufficiale giudiziario alla disciplina pattizia, riuscendo a contrattualizzare perfino l'istituto **ambiguo** per eccellenza: la percentuale.

Fino a questa data il tema della percentuale è stato davvero scottante. In varie parti d'Italia sono state intraprese vertenze perché la stessa non veniva versata, o versata con forte ritardo; se ne è invocato il versamento con criteri differenziati; si è stigmatizzato il sistema di accertamento giudicato farraginoso e inconcludente da parte della stessa Amministrazione; si è preferito sottrarre, allora, la gestione al Ministero delle Finanze per darla a quello della Giustizia. In quest'ultima versione le Ragionerie delle Corti d'Appello, alle quali compete la liquidazione, hanno richiesto le varie cancellerie di fornire l'ammontare dei crediti riscossi dall'Erario e procedere quindi al pagamento della percentuale.

Tutto ciò in apparente contrasto con quell'art. 6 delle norme di raccordo sottoscritto, ricordiamolo, appena poco più di un mese fa. Contrasto solo apparente perché, è stato supposto a ragion veduta, le Ragionerie avrebbero sanato il pregresso (fino all'anno 2001). Per l'anno 2002 e l'avvenire avrebbe poi funzionato il disposto dell'art. 6.

Ma la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Mentre sindacato ed ARAN si scervellavano per risolvere la *vexata quaestio* della percentuale, addivenendo alla tanto agognata soluzione contrattualistica, altri studiavano diversamente. Preparavano ed alla fine promulgavano l'art. 246 del testo unico delle spese di giustizia che andrà in vigore il prossimo 1 luglio. Recita questo art.246 :” *La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata bimestralmente dai Concessionari all'UNEP.*”

Le note esplicative su detto articolo sono trascritte qui di seguito.

Articolo 246 (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso) (R)

L'abbassamento della fonte trova giustificazione nel fatto che il diritto alla percentuale considerata - che rientra tra gli elementi della retribuzione valevoli per la pensione ordinaria - è disciplinato altrove (art. 122, n. 2, DPR 1229/59). Qui viene in questione solo la procedura di liquidazione che, in quanto tale, può essere delegata.

La disposizione in commento si propone di semplificare al massimo la procedura esistente, che non ha funzionato.

I concessionari sono in grado di pagare direttamente avendo tutte le informazioni utili: hanno l'evidenza del riscosso, detratte le somme spettanti a terzi, ed hanno l'evidenza delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, perché nei modelli di versamento dagli uffici giudiziari ai concessionari c'è un apposito codice tributo 919 T.

La liquidazione della percentuale da parte dei concessionari è più funzionale e celere. Il modello è quello proposto per i versamenti di somme di cui all'articolo 243.

Ben diversa e molto più complicata la procedura vigente. Sino a tutto il 1997, le cancellerie - sulla base delle notizie sul riscosso avute dall'ufficio registro, alle quali univano le proprie relative alla vendita di corpi reato (beni confiscati) - facevano una proposta (specchietto) all'ufficio del registro, che provvedeva a liquidare l'importo agli ufficiali giudiziari sulla base di un apposito capitolo di bilancio 3585.

Le norme secondarie utilizzate, ai sensi del rinvio alla legge n. 556/1895 del comma 1 dell'art. 139, erano l'art. 3, r.d. n. 25/1896 (regolamento di attuazione della legge richiamata), che rinviava all'art. 64 r.d. n. 1103/1882 (regolamento). In sostanza questa liquidazione si era innestata sulla procedura prevista per la liquidazione del cosiddetto doppio decimo ai cancellieri.

Con l'entrata in vigore della riforma la percentuale non è stata più liquidata per problemi operativi:

- ritardo nell'invio delle comunicazioni sul riscosso dai concessionari agli uffici giudiziari ai fini dello specchietto;
- incompleta-erronea compilazione del mod. F 23 con difficoltà ad individuare l'ufficio giudiziario destinatario delle somme e, conseguentemente, quello degli ufficiali giudiziari.

La procedura in questa fase è stata regolata dalla circolare 2.6.1998 della Direzione centrale per la riscossione, che vedeva coinvolti gli uffici giudiziari, i concessionari, e più livelli di uffici finanziari, ed era basata sulle norme regolamentari richiamate (specchietto), aggiornando solo gli uffici coinvolti.

Il mancato funzionamento è dimostrato dalla circostanza che è stata necessaria una legge per regolare gli anni 98-99, sulla base di quanto percepito nel 1997 (legge n. 11/2001).

E' usata l'espressione: "beni oggetto di confisca penale" anziché quella generica "corpi di reato", perché più corretta. Infatti, il ricavato della vendita di beni sequestrati non confiscati è devoluto alla cassa ammende, se non c'è richiesta degli aventi diritto, e quindi non può rientrare tra la base di calcolo della percentuale in oggetto.

Nella percentuale non sono comprese le "somme confiscate", l'improprio riferimento alle quali nel capitolo di bilancio ha creato problemi interpretativi e ha indotto alcuni giudici a riconoscerne la spettanza nonostante la diversa interpretazione del Ministero della giustizia, avvalorata dalla lettera dell'art. 122, d.P.R. 1229/59, che fa esplicito riferimento alle somme ricavate dalla vendita.

Si è rinvio ad un decreto dirigenziale, trattandosi di modalità tecniche, l'individuazione delle modalità di pagamento.

Come si vede, le norme di raccordo sono state scritte dalla mano destra (o da quella sinistra, a scelta del lettore) e quelle del testo unico dalla mano sinistra a dispetto e/o all'insaputa della destra.

Il tutto ha il sapore dell'ennesima presa in giro, mentre lo stato della esecuzione civile in Italia è a dir poco agonizzante.

Un quadro davvero sconcertante se messo in relazione a quanto avviene in Europa. Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato il regolamento (n. 1348/2000) relativo alla notificazione ed alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Ha pure emanato il regolamento (n. 44/2001) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il convegno internazionale svoltosi a Parigi il 4 e 5 luglio 2001 organizzato dall'UIHJ (Union Internationale des Hiussiers de Justice et Officiers Judiciaires) ha rappresentato un'occasione straordinaria per valutare e approfondire gli aspetti tecnici dei due regolamenti, ma ha anche offerto inevitabili spunti di riflessione sugli ordinamenti domestici in relazione allo spazio giudiziario comune e sull'esercizio della professione di Ufficiale Giudiziario nel contesto europeo.

Lo sforzo che il legislatore europeo ha compiuto nell'ambito della cooperazione giudiziaria, cercando di adeguare i sistemi in uso nei vari Stati ad un modello sopranazionale, risponde all'esigenza di "conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone". Tale sforzo non è semplice ed incontra forti resistenze. Le differenze nazionali su questioni importanti quali la litispendenza e la connessione, competenze su determinate materie, impegni internazionali di Stati membri su temi specifici, particolarità procedurali... rallentano il processo di unificazione più di quanto non facciano le culture giuridiche e le tradizioni dei singoli Stati.

Alcuni di essi in verità, ad esempio il Portogallo, stanno attuando linee di riforma radicali e vaste nel codice di procedura civile ed in quello d'esecuzione; Francia, Germania, Svezia, Belgio hanno realizzato un controllo a posteriori del processo esecutivo da parte del G.E.

E' stata auspicata la creazione di *databases* dei soggetti eseguiti e dei cittadini nullatenenti, nonché lo scambio di informazioni fra i vari Stati sulla consistenza dei patrimoni dei debitori: l' *European Exange Information System*.

Abolizione dell'exequatur e introduzione del passaporto giudiziario europeo: le decisioni emesse in uno Stato della Comunità sono riconosciute in un altro Stato membro di pieno diritto senza necessità di alcun particolare procedimento, salvo che vi siano contestazioni. L'attestazione che un atto (oggetto di procedimento di notificazione) è stato compiuto nel pieno rispetto della normativa vigente, apposta dall'Ufficiale Giudiziario, gli conferisce piena validità munendolo del passaporto giudiziario europeo. Ancor più incisiva al riguardo sarà l'apposizione della firma digitale da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

L'armonizzazione dei sistemi attualmente in uso nei singoli Stati dovrà tener conto di un non facile periodo di transizione e tuttavia i due regolamenti Cee in esame, ne rappresentano due momenti altamente significativi. Non sarà più necessario ricorrere ad una autorità centrale per trasmettere un atto di notificazione nel territorio di un altro Stato membro. Sul punto, la differenza con la Convenzione dell'Aja del 1965 è radicale: il regolamento Cee introduce una decentralizzazione delle autorità "organi mittenti" ed "organi riceventi" competenti a trasmettere e a ricevere gli atti.

Un altro elemento di assoluta novità è rappresentato dalla facoltà che ciascun Stato membro ha di effettuare direttamente per posta la notificazione o

comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro (art. 14)

Tale possibilità non era estranea alla Convenzione dell'Aja del 1965 che all'art. 10, a) consentiva, salvo che lo Stato di destinazione dichiarasse di opporvisi, di trasmettere direttamente per via postale atti giudiziari a persone residenti all'estero. Ora il testo del regolamento europeo lascia agli Stati membri *solo la possibilità di precisare le condizioni alle quali accettare la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta*. Nel caso dell'Italia la condizione indispensabile per poter accettare gli atti per posta è che l'atto sia accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Tuttavia proprio sulla notifica per posta sono state riscontrate le maggiori problematiche.

Certamente la notificazione con lettera raccomandata e avviso di ricevimento presenta il vantaggio di un minor costo, ma le difficoltà relative alla firma sull'avviso di ricevimento, alla prova del contenuto della lettera, alla data di notificazione, e soprattutto in ordine alle conseguenze della mancata comparsa del convenuto, rendono la notificazione a mezzo posta assai discutibile ed in definitiva poco praticabile. I giudici dello Stato italiano, nel caso di mancata comparsa del convenuto, non possono assumere decisioni ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 19 Regolamento Europeo, ovvero fintanto che non si ha la prova:

- a) che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio (passaporto giudiziario europeo);
- b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal Regolamento.

Tali considerazioni poste in relazione alle moderne tecniche di trasmissione degli atti (fax, internet), riducono il numero delle persone suscettibili di garantirne l'integrità. Al tempo stesso comportano che costoro siano altamente specializzati secondo un modello comune europeo. In buona sostanza l'Ufficiale Giudiziario è chiamato a svolgere da **interfaccia indispensabile nell'ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati d'Europa**.

Per questo ne è stata invocata l'indipendenza, la preparazione professionale e la sua omologazione ad un modello uniforme che lo veda operare in regime libero-professionale.

Condizioni, ahimè, completamente assenti nella nostra Italia! Il desolante stato della esecuzione civile in Italia è noto a tutti.

In ambito europeo siffatto stato di cose è motivo di disagio, insofferenza e vergogna.

Del resto le problematiche afferenti ai due Regolamenti Cee presi in esame, pur di estrema rilevanza e di immediato interesse per la categoria degli Ufficiali Giudiziari, non sono state fatte oggetto prontamente né di circolari, né di note da parte del nostro Ministero della Giustizia, neppure attraverso Internet.

Solo grazie all'interessamento dell'UIUG è stato possibile ancora una volta realizzare i contatti opportuni e giungere ad una sensibilizzazione degli operatori del diritto sui temi in questione.

In conclusione siamo profondamente convinti che la vera e definitiva soluzione agli annosi problemi della esecuzione civile in Italia, stia veramente nella riforma dello status dell'ufficiale giudiziario in chiave libero professionale. Finora tutto ciò non è stato capito perché non si è voluto capire. Potenza del sindacato e dell'apparato di sottogoverno! Capaci di garantire la pax sindacale ed il complesso funzionamento della macchina burocratica. Autoreferenzialità doppiamente perniciosa:

- perché non rende conto del processo di maturità culturale degli ausiliari processuali;
- perché ritarda colpevolmente un processo di integrazione europea al quale non può rimanere estraneo l'ufficiale giudiziario.

Piacenza 6 giugno 2002

Dott. Sergio Tranquilli
Ufficiale giudiziario dirigente
Tribunale di Piacenza

